

CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 28 aprile 2004

relativa ai privilegi e alle immunità accordati ad ATHENA

(2004/582/CE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI
IN SEDE DI CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare il
titolo V,

considerando quanto segue:

- (1) ATHENA è il meccanismo istituito dalla decisione 2004/197/PESC del Consiglio ⁽¹⁾ per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa. Alcuni privilegi e immunità sono necessari per favorire il corretto funzionamento di ATHENA nell'esclusivo interesse dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.
- (2) Ai fini fiscali gli Stati membri considerano che ATHENA soddisfa i criteri di esenzione di cui all'articolo 15, paragrafo 10, della direttiva sesta 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽²⁾ e all'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa ⁽³⁾,

DECIDONO:

Articolo 1

I beni, i fondi e gli averi appartenenti ad ATHENA o gestiti dal medesimo per conto degli Stati membri, indipendentemente dalla loro ubicazione nel territorio degli Stati membri o dalla

⁽¹⁾ GU L 63 del 28.2.2004, pag. 68.

⁽²⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 290/2004 della Commissione (GU L 50 del 20.2.2004, pag. 5).

⁽³⁾ GU L 76 del 23.3.1992. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

persona che li detenga, sono esenti da perquisizione, sequestro, requisizione, confisca e da qualsiasi altra forma di provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria.

Articolo 2

Gli archivi di ATHENA sono inviolabili.

Articolo 3

1. Nell'ambito delle sue attività ufficiali gli averi, le entrate ed altri beni appartenenti ad ATHENA o gestiti dal medesimo per conto degli Stati membri sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

2. Gli acquisti o le acquisizioni effettuati da ATHENA sono esenti da qualsiasi imposta indiretta compresa nei prezzi dei beni immobili o mobili e dei servizi, acquisiti per uso ufficiale, e che comportino spese considerevoli. L'esenzione può essere concessa mediante rimborso o sgravio.

3. Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte che costituiscono mera remunerazione di servizi di utilità generale.

Articolo 4

Gli Stati membri consentono ad ATHENA di comunicare liberamente e senza doversi munire di autorizzazione, nell'ambito di tutte le funzioni ufficiali, e proteggono il suo diritto ad agire in tal senso. ATHENA ha il diritto di utilizzare codici, nonché di spedire e ricevere corrispondenza ufficiale e altre comunicazioni ufficiali servendosi di corrieri o mediante valigie sigillate che beneficino degli stessi privilegi e immunità delle valigie e dei corrieri diplomatici.

Articolo 5

Gli articoli da 1 a 4 si applicano soltanto nella misura in cui il comitato speciale di ATHENA non abbia espressamente tolto l'immunità o il privilegio in un caso specifico.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il 1° novembre 2004, a condizione che tutti gli Stati membri abbiano a tale data comunicato al Segretariato generale del Consiglio l'avvenuto espletamento delle procedure richieste per la sua attuazione, a titolo definitivo o provvisorio, nel rispettivo ordinamento giuridico interno.

Articolo 7

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de abril de 2004.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende april to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten April zweitausendundvier.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Απριλίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of April in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit avril deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto aprile duemilaquattro.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste april, tweeduizendvier.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Abril de dois mil e quatro.

Tehty Brysselissä kahdentenäkymmenentenäkahdeksantena päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde april tjugohundrafyra.

Pour le gouvernement du Royaume de Belgique

Voor de Regering van het Koninkrijk België

Für die Regierung des Königreichs Belgien



For regeringen for Kongeriget Danmark




Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland



Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας



Por el Gobierno del Reino de España



Pour le gouvernement de la République française



Thar ceann Rialtas na hÉireann

For the Government of Ireland



Per il Governo della Repubblica italiana

Procco Antonio Camporossi

Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

N. Schmit

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

Th. Balkenende

Für die Regierung der Republik Österreich

Josef Wodny

Pelo Governo da República Portuguesa

João Pedro Passos Coelho

Suomen hallituksen puolesta

På finska regeringens vägnar



På svenska regeringens vägnar



For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland